



COMUNE DI ROCCARAINOLA
(Provincia di Napoli)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

*"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO CIMITERIALE"
- lotto di completamento -*



Allegato: D.2	Elaborato: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Scala:	

Il Sindaco:

Avv. Raffaele De Simone

Ufficio Tecnico LL.PP.

R.U.P.:

geom. Aniello Apicella

I	PARTE I - CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO	4
art. I.1	Oggetto dell'appalto e norme tecniche per l'esecuzione	4
art.I.1.1	Oggetto dell'appalto	4
art.I.1.2	Ammontare dell'appalto.....	4
art.I.1.3	Categorie di lavoro e corpi d'opera	5
art.I.1.4	Categoria prevalente – categorie scorporabili.....	5
art.I.1.5	Forme e principali dimensioni delle opere.....	5
art.I.1.6	Descrizione dell'appalto	6
art.I.1.7	Norme generali per l'esecuzione dei lavori	6
art.I.1.8	Osservanza di leggi e norme tecniche.....	6
art. I.2	Disciplina contrattuale	8
art.I.2.1	Conoscenza delle condizioni d'appalto.....	8
art.I.2.2	Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali	8
art.I.2.3	Garanzie e coperture assicurative.....	9
art.I.2.3.1	Cauzione definitiva	9
art.I.2.3.2	Riduzione delle garanzie	10
art.I.2.3.3	Altre garanzie	10
art.I.2.4	Aggiudicazione dell'appalto	12
art.I.2.5	Stipulazione del contratto - condizioni dell'appalto - documenti contrattuali	13
art.I.2.6	Eccezioni dell'appaltatore	15
art.I.2.7	Revisioni prezzi.....	15
art.I.2.8	Normativa antimafia	16
art. I.3	Termini e disposizioni per l'esecuzione	16
art.I.3.1	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	16
art.I.3.2	Consegna dei lavori	17
art.I.3.3	Tempo utile per la ultimazione dei lavori - penali.....	19
art.I.3.4	Inderogabilita' dei termini di consegna	20
art.I.3.5	Proroghe	20
art.I.3.6	Sospensione e ripresa dei lavori.....	21
art.I.3.7	Sospensione illeggitima.....	22
art.I.3.8	Lavoro notturno e festivo.....	23
art.I.3.9	Difetti di costruzione e rifacimenti	23

art.I.3.10	Danni di forza maggiore	23
art.I.3.11	Personale dell'appaltatore	24
art.I.3.12	Direttore di cantiere - capo cantiere - responsabile della sicurezza	27
art.I.3.13	Variazioni dei lavori	29
art.I.3.14	Diminuzione dei lavori.....	31
art.I.3.15	Variazioni in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore	31
art.I.3.16	Nuovi prezzi.....	31
art.I.3.17	Subappalto	32
art.I.3.18	Accettazione dei materiali	35
art.I.3.19	Approvvigionamento dei materiali e custodia dei cantieri	36
art.I.3.20	Oneri e obblighi dell'appaltatore	37
art.I.3.21	Responsabilità dell'appaltatore	40
art.I.3.22	Direttore dei lavori	41
art.I.3.23	Interferenze con altre imprese.....	42
art.I.3.24	Proprietà degli oggetti ritrovati	42
art.I.3.25	Riservatezza sul progetto.....	43
art.I.3.26	Brevetti di invenzione.....	43
art. I.4	Disposizioni in materia di sicurezza	43
art.I.4.1	Norme di sicurezza generali	43
art.I.4.2	Piano di sicurezza (piano sostitutivo dei sicurezza)	44
art.I.4.3	Il Coordinatore per la sicurezza nella esecuzione dei lavori	45
art.I.4.4	Piano operativo di sicurezza.....	45
art.I.4.5	Varianti al Piano di Coordinamento.....	46
art. I.5	Disciplina economica ed ultimazione dei lavori	47
art.I.5.1	Anticipazioni	47
art.I.5.2	Pagamenti in acconto - cessioni di credito.....	47
art.I.5.3	Valutazione dei lavori - condizioni generali.....	47
art.I.5.4	Misurazione dei lavori - documenti contabili	50
art.I.5.5	Ultimazione dei lavori.....	50
art.I.5.6	Anticipata consegna delle opere.....	50
art.I.5.7	Conto finale	51
art.I.5.8	Collaudo.....	51
art.I.5.9	Presa in consegna delle opere ultimate	52

art.I.5.10	Manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo	53
art.I.5.11	Garanzie	53
art. I.6	Norme finali	53
art.I.6.1	Riserve - controversie – accordo bonario.....	53
art.I.6.2	Rescissione del contratto per fatto dell'impresa - esecuzione d'ufficio	55
art.I.6.3	Recesso	57
art.I.6.4	Forma convenzionale	57
II	PARTE II – NORME TECNICHE	57

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO

ART. I.1 OGGETTO DELL'APPALTO E NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE

art.I.1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere afferenti i **“Lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento del complesso cimiteriale 2° Lotto”** del Comune di Roccarainola.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per consegnare alla Stazione Appaltante l'opera completamente compiuta e perfettamente funzionante, in grado di dare tutte le prestazioni previste dal progetto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo ed in tutti i suoi elaborati tecnici.

art.I.1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo di € 435.670,33 (quattrocentotrentacinqueseicentoseptantamila/33), di cui € 305.120,32 per lavori e sicurezza ed € 130.550,01 per somme a disposizione dell'amministrazione, l'importo a base di gara **€ 286.266,84**.

Infatti si ha:

Lavori	Importo (euro)
Importo complessivo dei lavori come da computo (comprensivi di sicurezza)	€ 305.120,32
A detrarre sicurezza esterni non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.431,81
A detrarre sicurezza esterni non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.421,67
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 286.266,84

Si precisa che il corrispettivo dei lavori determinato sulla base dei prezzi unitari di elenco, comprende e compensa tutti i lavori, le forniture, le prestazioni e gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, occorrenti per l'esecuzione in maniera compiuta delle singole categorie di lavoro alle quali si riferiscono e per dare, quindi, le opere complete in ogni loro parte e perfettamente funzionanti.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte quelle prestazioni e attività occorrenti per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, etc

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 vale quanto di seguito riportato:

N. d'ordine	Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri	Importo in Euro di ogni categoria di lavoro	%	DPR 207/2010
	Categorie di lavoro da eseguire			Categ.
1	Edifici civili e industriali	€ 284.165,22	74,000	OG 1
2	Impianti tecnologici	€ 20.955,10	26,000	OG 11
TOTALE		€ 305.120,32	100,000	

art.I.1.3 CATEGORIE DI LAVORO E CORPI D'OPERA

Il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara prevede due categorie di lavori la categoria prevalente OG 1 e OG 11 scorporabile e subappaltabile.

art.I.1.4 CATEGORIA PREVALENTE – CATEGORIE SCORPORABILI

Ai fini dell'appalto la **Categoria Prevalente** cui si riferiscono i lavori oggetto dell'appalto, ai sensi del D.P.R. n° 207/2010, è la **OG 1- Classe II**

L'esecutore, inoltre, ai sensi degli art. 63 del DPR 207/2010 dovrà essere in possesso del Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9000.

Ai sensi dell'articolo 170 del D.P.R. 207/2010, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

art.I.1.5 FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto allegato al presente capitolato, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le cifre che nel precedente quadro di cui all'articolo I.1.2 indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e d'esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non

contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, nel rispetto del succitato Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. approvato con decreto 19-4-2000 n. 145 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06.

art.I.1.6 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Il presente appalto prevede la realizzazione dei porticati del BLOCCO C DI COMPLETAMENTO per l'installazione di loculi prefabbricati e tutte le opere accessorie connesse.

art.I.1.7 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per norma generale nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, a tutte le norme tecniche vigenti e concernenti emanate dallo Stato.

Al fine della buona esecuzione delle opere, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

L'Impresa avrà la facoltà di sviluppare ed eseguire i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché a parere della Direzione Lavori ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Stazione Appaltante, e non sia in contrasto con le prescrizioni di legge e con quelle espresse nel presente Capitolato.

Tutte le Norme tecniche relative alle singole categorie di lavori previste in progetto si intendono qui integralmente richiamate ed ad esse si obbliga l'Impresa ai fini della corretta esecuzione dell'opera.

Qualunque variazione di norme tecniche ed esecutive dovesse rendersi necessaria, l'Appaltatore si obbliga a riportarle in dettaglio nel merito degli elaborati tecnici del progetto esecutivo e di rimarcare ciò secondo quanto di necessità sia al Direttore dei lavori che al Responsabile di procedimento della Stazione Appaltante.

art.I.1.8 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE

L'esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d'appalto e per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti appresso richiamati:

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – *Legge sui lavori pubblici*;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e*

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

C.M. 7 gennaio 1974, n. 11633 – Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Decreto Ministero Infrastrutture 14.01.08 Nuove norme tecniche sulle per le costruzioni

D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii. - Testo unico sull'edilizia;

D.M. 14 settembre 2005 - Norme tecniche sulle costruzioni

D.M. 12 dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni;

C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 - Barriere stradali di sicurezza. **D.M. 18 febbraio 1992, n. 223;**

D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 – Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

UNI CEI EN 45004 (1996) Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

DPR 27/4/1955 n. 547 S.O.G.U. 12/7/55 n. 158 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Legge 5/3/1990 n. 46 G.U. 12/3/90 n. 59 Norme per la sicurezza degli impianti.

DPR 6/12/1991 n. 447 G.U. 15/12/92 n. 38 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti.

DPR 16/12/1992 n. 495 G.U. 28/12/92 n. 303 Regolamento al nuovo codice della strada.

DM 6/4/2000 G.D. 4/5/00 n. 102 Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46).

DPR 05/10/2010 n. 207 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

ART. I.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

art.I.2.1 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, la possibilità di poter usare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'appaltatore.

art.I.2.2 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Per quanto non specificato nei documenti contrattuali, l'esecuzione dello stesso è regolata dall'osservanza delle seguenti leggi e regolamenti vigenti:

- del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000;
- del D.Lgs. 163/2006;
- dal Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- L. 55/90 e leggi antimafia;
- dalle leggi, decreti, regolamenti e circolari in materia di appalto di lavori pubblici e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- dalle normative tecniche e dai relativi decreti di applicazione, nonché dalle norme C.E.I., U.N.I., C.N.R.;
- dalle leggi e normative vigenti sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e incendi;
- dalle norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in cemento semplice ed armato;
- dalle norme riguardanti l'installazione degli impianti idraulici, elettroidraulici, elettrici;
- dalle norme riguardanti la realizzazione di opere stradali;

- da ogni altra legge riguardante i lavori pubblici e/o l'impiego e la posa di materiale da costruzione e di apparecchiature idrauliche, elettroidrauliche ed elettriche, anche se in questo articolo non espressamente richiamata.

art.I.2.3 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

art.I.2.3.1 Cauzione definitiva

- 1) Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- 2) La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
- 3) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 4) La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 5) La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi

l'autorità giudiziaria ordinaria.

- 6) La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei punti 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

art.I.2.3.2 Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo I.2.3.1 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di certificazione sopracitato sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di certificazione di cui sopra; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del suddetto requisito è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

Il suddetto possesso del requisito può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
- c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

art.I.2.3.3 Altre garanzie

L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi cauzionali di cui sopra, dovrà fornire le seguenti ulteriori garanzie:

- Per quanto riguarda i massimali per la responsabilità civile verso terzi, l'Impresa dovrà stipulare apposita polizza valevole fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio conforme a quanto previsto dall'Art. 125, comma 2, del DPR 207/2010
- Per quanto riguarda i massimali per la responsabilità civile verso terzi, l'Impresa dovrà stipulare apposita polizza valevole a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio conforme a quanto previsto dall'Art. 126, comma 2, del DPR 207/2010
- La polizza dovrà coprire, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti aspetti R.C.T.:
 - novero dei terzi: terzi tutti tranne il legale rappresentante e i dipendenti INAIL;
 - danni alle cose di proprietà dei dipendenti;
 - proprietà ed uso di strutture, infrastrutture, macchinari, attrezzature ed impianti;
 - responsabilità derivante all'assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C.;
 - responsabilità civile derivante dalla proprietà di fabbricati (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate;
 - danni derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive contenute nei supporti e nei macchinari medicali, di calcolo ed elaborazione dati (e relativi terminali), antincendio, ecc.;
 - danni da detenzione ed impiego di esplosivi;
 - danni a mezzi sotto carico e scarico;
 - danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e peso, non possono essere rimosse e danno a cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguano lavori oggetto dell'attività descrittiva in polizza;
 - danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
 - danni a cose sollevate, depositate, traslate;
 - danni derivanti da interruzioni e sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato durante lo svolgimento delle attività;

- danni derivanti da polvere;
- danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei;
- danni alle cose e/o opere dovute a cedimento e/o franamento e/o vibrazione del terreno;
- furto agevolato dall'uso di ponteggi e/o impalcature;
- erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e transenne;
- committenza lavori in appalto e subappalto;
- RC incrociata tra appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati;
- i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

ed i seguenti R.C.O.:

- danno biologico senza franchigia
 - buona fede INAIL
 - malattie professionali tabellari e non tabellari
- garanzia fidejussoria di importo pari alla rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo, prima del pagamento della stessa rata, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'Art.141 del D.Lgs. 163/06.

art.I.2.4 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'art. 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti e degli art. 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcune delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale, ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori sono vincolanti per la definizione, valutazione e

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corpo d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del Codice dei Contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti.

I rapporti ed i vincoli negoziali, di cui al presente articolo, si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. I.1.2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali ed in particolare, nella descrizione della parte a corpo, relativa agli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza.

art.I.2.5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI DELL'APPALTO - DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'Aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera di aggiudicazione verrà invitato dalla Stazione Appaltante con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, a presentarsi per la firma del contratto.

La data e l'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati alla ditta appaltatrice mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno. La data avrà carattere perentorio.

Qualora l'Aggiudicatario non si presenti, la Stazione Appaltante incamererà la cauzione provvisoria prestata al momento dell'offerta fatta salva la richiesta di ulteriori e maggiori danni. Qualora la Stazione Appaltante non inviti l'Aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera di aggiudicazione, lo stesso Aggiudicatario può notificare alla Stazione Appaltante la sua rinuncia all'appalto.

Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010 le spese di contratto e gli oneri connessi alla stipulazione dello stesso sono a carico dell'appaltatore.

Nel rispetto dell'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

- a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento

delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.lgs 163/2006, è necessario che venga fornita a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- prova dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, dell'apertura del cantiere in oggetto;
- piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori impegnati in detto cantiere (in triplice copia).

Ai sensi dell'articolo 131 del del D.lgs 163/2006 entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore o il concessionario redige e consegna al Committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente capitolato e del Capitolato Generale.

I documenti che fanno parte del contratto sono:

1. il bando di gara;
2. il presente Capitolato Speciale di appalto;
3. tutti gli elaborati del progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante, le cui indicazioni tecniche prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;
4. i disegni di progetto, ai quali potranno aggiungersi gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che il Direttore dei Lavori riterrà opportuno consegnare all'Impresa nel corso dei lavori;
5. l'elenco dei prezzi unitari;
6. il capitolato per la sicurezza ed il piano esecutivo di sicurezza e di coordinamento di cui al d.lgs. 81/08;
7. il crono programma di cui all'art. 40 del Regolamento di attuazione ed esecuzione;
8. eventuali prescrizioni richieste dall'Appaltante;
9. tutti i documenti costituenti l'offerta.

art.I.2.6 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato e dal contratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare tempestivamente le proprie eccezioni e riserve, nell'integrale rispetto di quanto previsto al riguardo dalla normativa.

art.I.2.7 REVISIONI PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico

dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

art.I.2.8 NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una delle cause di sospensione di cui all'art.10 della L. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994, si applicano le disposizioni previste nel D.P.R. 3.6.1998, n. 252.

ART. I.3 TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

art.I.3.1 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

- 1) Entro trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; esso deve essere

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

- 2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

art.I.3.2 CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 153 del D.P.R. 207/2010 dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi

per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 157 del D.P.R. 207/2010.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 157 del D.P.R. 207/2010.

La facoltà della Stazione Appaltante può accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8 dell'art.153 del D.P.R. 207/2010, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 (sessanta) giorni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

L'impresa potrà eseguire i lavori nel modo a lei più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti entro il termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione Appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

art.I.3.3 TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il tempo utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere in appalto, resta fissato in **giorni 150** (centocinquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il certificato di ultimazione lavori verrà redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 159, comma 13, del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza, sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura dell'1 per mille (uno per mille) dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al precedente comma, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 145 del Regolamento di esecuzione ed attuazione è

ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

art.I.3.4 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI CONSEGNA

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Generale d'appalto o dal Capitolato Speciale d'appalto;
- f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

art.I.3.5 PROROGHE

Ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito alla domanda di proroga è resa dal Responsabile di procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.

art.I.3.6 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del D.P.R. 207/2010 in caso di circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'accordo recante sospensioni del lavoro o nuove condizioni contrattuali dovrà risultare, sotto pena di nullità, da atto scritto.

Il Direttore Lavori potrà, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto qualora si verifichi il rinvenimento di oggetti di interesse storico, artistico, archeologico, e di materiale bellico o comunque pericoloso.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 l'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserve all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Ai sensi dell'art. 159, comma 4, del D.P.R. 207/2010, in caso di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino

sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 159, comma 7, del D.P.R. 207/2010 alla sospensione parziale dei lavori si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'art. 159; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

art.I.3.7 SOSPENSIONE ILLEGGITIMA

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo I.3.6 del presente capitolato speciale d'appalto sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art. 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale del 10% prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del D.P.R. 207/2010;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori

voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

art.I.3.8 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare il lavoro notturno e festivo, con ciclo integrale anche di 24 ore in più turni, senza che l'impresa possa vantare richiesta di riconoscimento di ulteriori oneri e domanda di alcun tipo.

art.I.3.9 DIFETTI DI COSTRUZIONE E RIFACIMENTI

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare o sistemare tutti i lavori che la Direzione dei Lavori riconoscerà non accettabili perché non eseguiti in conformità al progetto, con materiali o cicli di lavorazione non idonei o comunque tali da pregiudicare la riuscita, la funzionalità e la durata dell'impianto.

Qualora la Direzione dei Lavori abbia fondati motivi per ritenere che esistano difetti di costruzione potrà ordinare le prove e gli accertamenti che riterrà opportuni; il relativo costo sarà a carico dell'Appaltatore.

Nel caso l'Appaltatore non adempia all'ordine ricevuto sia per le prove e gli accertamenti che per l'eventuale demolizione e rifacimento, si procederà d'ufficio addebitandone i costi all'Appaltatore.

A fronte di riscontrate carenze costruttive interessanti parti di impianto che comunque non ne pregiudichino la funzionalità, l'affidabilità e la durata, saranno effettuate detrazioni economiche in misura proporzionale alle carenze e quindi al minor valore.

art.I.3.10 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, solo se abbiano carattere nazionale o regionale.

Ai sensi dell'art. 166 del D.P.R. 207/2010 qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.

Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova ad eccezione di quella testimoniale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

La constatazione, su richiesta scritta dell'Appaltatore, avverrà con la procedura del comma 4 dell'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

art.I.3.11 PERSONALE DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo ove ha sede la Direzione e la Sorveglianza dei lavori appaltati, comunicando alla D.L. il numero di telefono e di fax, e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Qualora il subappalto non sia stato autorizzato, l'Impresa non è esonerata dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche di manufatti per impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata o procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'Appaltatore dovrà altresì trasmettere al Committente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere

effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il Responsabile del Procedimento ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il piano di sicurezza redatto, integrato e completato con le modalità già richiamate in precedenza dovrà in particolare rispettare le norme nel seguito indicate:

- nessun operaio dovrà sostare nel raggio d'azione dei mezzi d'opera;
- il cantiere disporrà di segnalazioni fisse, diurne e notturne;
- all'interno del cantiere, le zone di particolare pericolo o di speciale importanza saranno segnalate con cartelli all'uopo predisposti, mantenuti in costanti condizioni di buona visibilità;
- tutti (persone e mezzi) dovranno osservare le norme di circolazione interna del cantiere ed in particolare quelle richiamate mediante apposita segnaletica (cartelli, barriere, ecc.). L'impiego dei veicoli di qualsiasi genere sarà consentito solo al personale autorizzato che circolerà con quelle cautele che la particolarità della macchina e del percorso renderanno necessarie;
- i lavoratori saranno edotti, all'inizio dei lavori e prima di ogni nuova fase lavorativa, dei rischi specifici cui potranno andare incontro e conseguentemente delle misure di sicurezza da adottare;
- i lavoratori per precise disposizioni, manterranno in ordine la propria zona di lavoro; inoltre gli attrezzi e gli utensili, sia durante che dopo il lavoro, saranno disposti in modo ordinato e razionale;
- le attrezzature di sicurezza e gli utensili saranno forniti ai lavoratori conformi alle norme vigenti, convenientemente revisionati ed in perfetto stato di conservazione;
- nessuna attrezzatura sarà usata in cantiere senza tutte le dotazioni di sicurezza. In caso di guasti o manomissioni la stessa verrà immediatamente tolta dal ciclo lavorativo e sottoposta a controllo da parte di personale specializzato;
- i lavoratori dovranno segnalare tempestivamente ai preposti le condizioni di pericolo delle quali vengono a conoscenza. I preposti si attiveranno per eliminare al più presto le condizioni suddette;
- i preposti vigileranno e disporranno affinché tutte le opere provvisorie di sicurezza vengano realizzate in modo idoneo, nei tempi stabiliti e restino perfettamente efficienti per

tutto il periodo necessario. Disporranno, inoltre, che tutte le maestranze facciano un preciso e continuo uso dei mezzi personali di protezione, delle attrezzature e le macchine di cantiere, vengano costantemente usate con tutte le dotazioni di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni d'uso. Per quanto di loro competenza, potranno aumentare misure protettive o cautele in fasi lavorative rilevatesi, al lato pratico, particolarmente delicate. Dovranno fermare i lavori ed informare i diretti superiori al verificarsi di situazioni, a loro giudizio, estremamente pericolose e per le quali è necessario un aggiornamento delle misure protettive contenute nel piano di sicurezza.

Qualora le lavorazioni fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità esistente ed in generale delle attività sociali ed economiche che nelle aree di cantiere si svolgono, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con gli Enti competenti, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Nei casi di urgenza, però, l'impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

art.I.3.12 DIRETTORE DI CANTIERE - CAPO CANTIERE - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà notificare per iscritto alla Stazione Appaltante, i nominativi del Direttore di cantiere, del Capo cantiere e del Responsabile della sicurezza dichiarando per ciascuno di essi il possesso dei necessari requisiti tecnici e di legge.

Il Direttore di cantiere assumerà, unitamente all'Impresa, ogni responsabilità civile e penale conseguente all'attività del cantiere e in particolare nel caso di incidenti di qualsiasi genere, restandone sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale addetto alla sorveglianza.

Il Direttore di cantiere assumerà la responsabilità del buon andamento del cantiere stesso, nonché della osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione infortuni e delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

In caso di momentanea assenza, il Direttore di cantiere potrà essere sostituito dal Capo cantiere, ferme restando le responsabilità di legge.

Eventuali sostituzioni del Direttore di cantiere e del Capo cantiere dovranno essere tempestivamente notificate per iscritto alla Stazione Appaltante, restando inteso che non è ammesso nessun periodo di vacanza della Direzione del cantiere per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la Direzione del cantiere si intenderà attribuita al sostituendo direttore.

In particolare il Direttore Tecnico di cantiere:

- dispone affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed ambiente di lavoro che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessari;
- rende edotti i preposti e gli stessi lavoratori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia;
- programma le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mette a disposizione i mezzi necessari allo scopo;
- illustra ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;
- rende edotte le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attività;
- rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione, tenuto conto dell'organizzazione aziendale del lavoro;
- mette a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e dispone che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza;
- verifica ed esige che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della sicurezza collettiva ed individuale;
- predispone affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a fare effettuare le verifiche ed i controlli previsti.

Il Responsabile della sicurezza indicato quale responsabile del servizio di prevenzione aziendale ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, svolgerà i seguenti compiti:

- individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente;

- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, e nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ivi compresi gli adempimenti relativi a lavori in appalto all'interno delle unità produttive;
- proposte in merito ai programmi di informazione e di formazione dei lavoratori;
- partecipazioni alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- informazione ai lavoratori su rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, misure e attività di protezione adottate, rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparatori pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, procedure concernenti il pronto soccorso, la lotta antincendio, la evacuazione dei lavoratori, nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08;

e provvederà ad informare il Responsabile della sicurezza, circa:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.

art.I.3.13 VARIAZIONI DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.161 del D.P.R. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni

del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 161, comma 6, e dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010 , e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal precedente comma supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dell'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163/06. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/06.

Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Ferma restante l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Se le variazioni comportassero la sospensione temporanea dei lavori appaltati e richiedessero maggior tempo per la loro esecuzione, l'Impresa potrà chiedere una proroga della

data di consegna delle sole opere variate, ma non potrà avanzare domanda di indennizzo. Le variazioni ordinate in aggiunta non potranno giustificare richieste di rinvio per la ultimazione delle opere oggetto d'appalto.

art.I.3.14 DIMINUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010, Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato Speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto/quinto dell'importo contrattuale.

art.I.3.15 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132 terzo comma, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06 di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento; quest'ultimo entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

art.I.3.16 NUOVI PREZZI

Qualora si rendesse necessario eseguire lavori non previsti nel contratto, l'Impresa ha l'obbligo di eseguirli e la D.L. valuterà i nuovi prezzi secondo le norme stabilite dall'articolo 163 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.

art.I.3.17 SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:

- a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- b) è vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 4, del D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o sub affidamenti per i lavori della stessa categoria;
- d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel presente capitolato possono essere subappaltati o sub affidati in cottimo per la loro totalità.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,

società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza

delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma precedente, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

art.I.3.18 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I..

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ed a sue spese, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alla relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali

danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

In caso di controversia si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. 207/2010.

art.I.3.19 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre dall'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettare il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro

fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 e 164 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualità di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 Settembre 1982, n. 646.

La data di arrivo in cantiere dei componenti principali dovrà essere segnalata alla D.L. con almeno 2 settimane di anticipo.

Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti, saranno a carico dell'appaltatore, compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera.

art.I.3.20 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi relativi ai punti di seguito indicati:

- redazione del "Piano Operativo di Sicurezza";
- redazione del "Piano di qualità di costruzione e di installazione" e dello "Studio di cantieramento dell'opera";
- assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionale abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa e documentabile in relazione ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale/i tecnico/i dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, al Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
- formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere non solo di recinzione e protezione, ma di massima mitigazione degli impatti che tale fase potrebbe determinare sull'ambiente circostante, evitando anche i riflessi negativi che la cantierizzazione potrebbe

indurre sulle attività sociali ed economiche; le opere di mitigazione, in particolare, dovranno essere approvate dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei lavori, Installazione e manutenzione di locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione da ubicare entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori,

- Installazione di un piccolo edificio prefabbricato con un sufficiente numero di regolari e decenti latrine e di locali con acqua corrente, per uso degli operai addetti ai lavori ai sensi del D.P.R. 303/1956;
- approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio;
- installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli a norma del vigente codice stradale (D.l.gs. n. 285/1992 e D.P.R. 495/1992).
- esecuzione di tutti gli accorgimenti necessari a sottrarre alla viabilità interna il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore risponde della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisorie che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi. L'appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In corrispondenza dei punti di passaggio dei veicoli e degli accessi alle proprietà ai vari edifici servizi, si costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori, muniti di robusti parapetti e – quando siano destinati al solo passaggio di pedoni – di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità;
- comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10 per cento della penalità prevista dal presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

- osservanza di tutte le disposizioni emanate circa l'assunzione di appartenenti a categorie protette e l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che, a garanzia di tale osservanza, sull'importo progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- ottemperanza alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali;
- esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
- aggotamento delle acque meteoriche eventualmente presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall'appalto e con qualsiasi mezzo, l'esecuzione delle opere provvisorie di scolo, la deviazione e l'allontanamento di esse dalla sede delle opere;
- vigilanza e guardia del cantiere, sia diurna che notturna, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia del cantiere installato per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo provvisorio, salvo l'anticipata consegna delle opere all'amministrazione appaltante e per le sole opere consegnate. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione

dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi. Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto;

- lo sgombero e pulizia del cantiere entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, con lo smontaggio di tutte le opere provvisoriale e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Appaltatore, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo;
- sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti anche prima della conclusione delle operazioni di collaudo;
- studi, le analisi, i rilievi, le campionature, le consulenze particolari;
- operazioni di collaudo, esclusi gli onorari per il collaudatore;
- fornitura di fotografie a colori che documentino per successive fasi l'intera esecuzione dei lavori in appalto;
- stipula del contratto, comprese quelle di copia dei disegni, contratti ed allegati, nonché ogni onere di carattere fiscale inerente al contratto, sono a carico dell'Impresa;
- stipula di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- ulteriori indagini geologiche prima dell'inizio dei lavori nell'area oggetto di intervento. Le indagini da eseguire saranno concordate con la D.L.

art.I.3.21 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., nonché tutte le leggi normative e testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei

cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il miglior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

L'impresa:

- è esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze dovute ad incidenti che per qualsiasi causa possano accadere alle persone, anche se estranee al lavoro ed alle cose nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi ed in dipendenza di essi, sollevando da ogni addebito sia civile che penale il Committente, la Direzione Lavori e il suo personale preposto. La sorveglianza esercitata sui lavori e gli ordini impartiti non potranno mai essere invocati per diminuire o trasferire ad altri dette responsabilità;
- assume altresì a proprio carico ogni qualsivoglia onere, soggezione, addebitabile tanto a deficienze del progetto esecutivo, quanto al fatto del terzo, ivi comprese le autorità pubbliche, salvo eventuali forze maggiori.
- si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, al termine dei lavori, una copia su supporto informatico e due copie cartacee dei disegni delle opere e degli impianti redatti in sede esecutiva con la ubicazione, disposizioni e forme adottate all'atto esecutivo;
- verifica ed aggiorna il "piano di manutenzione e di esercizio", all'atto della consegna delle opere, trasferendone copia su supporto informatico e cartaceo alla Stazione Appaltante;
- risponde dei danni a terzi, dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- assume a proprio carico l'onere derivante dal risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone durante lo svolgimento dei lavori;
- è unica responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali ritardi frapposti da parte di tutte le ditte fornitrici ed assume anche la piena responsabilità per ogni eventuale difetto che dovesse essere riscontrato nelle forniture previste nell'appalto all'atto dei collaudi in stabilimento ed in opera e durante i periodi di garanzia.

art.I.3.22 DIRETTORE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante designerà il Direttore dei Lavori cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori.

Il Committente, il Direttore dei Lavori e tutto il personale addetto alla sorveglianza o

all'esecuzione delle opere, quindi, resteranno completamente sollevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a persone e a cose, sia per quanto si riferisce ai terzi, alla Impresa ed al Committente stesso, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti.

E' facoltà del Direttore dei Lavori avvalersi dell'aiuto di fidati collaboratori nelle vesti di Ispettori di cantiere o Direttori Operativi per seguire le fasi dell'appalto, i lavori e per redigere gli atti contabili ed amministrativi. Gli ispettori di cantiere o Direttori Operativi saranno alle dipendenze del Direttore dei Lavori che resterà comunque l'unico interlocutore ufficiale tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore.

Il Direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dovranno avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa, che a tale scopo dovrà stabilire un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono e di telefax.

art.I.3.23 INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE

Nel caso in cui alcuni particolari lavori da eseguire nell'ambito dei cantieri dell'impresa siano eseguiti dall'Amministrazione direttamente o da quest'ultima affidati ad altre ditte, l'impresa stessa è obbligata a prendere diretti accordi con la Direzione dei Lavori o con le ditte predette al fine di limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le rispettive attività.

In caso di disaccordo, l'impresa è obbligata a seguire le prescrizioni che l'Amministrazione impartirà tramite la Direzione dei Lavori.

L'impresa non avrà diritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza dell'Amministrazione o di più ditte nell'ambito dei suoi cantieri.

art.I.3.24 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

Ai sensi dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto (D.M.LL.PP. 145/2000), fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il

diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e considerata fra le cause di forza maggiore previste dal Capitolato Generale.

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante a norma dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto (D.M.LL.PP. 145/2000).

art.I.3.25 RISERVATEZZA SUL PROGETTO

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza sul progetto nonché su tutti i documenti ed i disegni riguardanti le opere appaltate e ad astenersi dal pubblicare o divulgare fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare scritto dell'Appaltante.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di ogni danno che egli dovesse causare per un comportamento inadempiente.

art.I.3.26 BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

ART. I.4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art.I.4.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

1. Per quanto concerne la Sicurezza e il Coordinamento della sicurezza dei diversi attori, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 131 del D. Lgs. 163/06, il D.Lgs. 81/08 e le norme indicate nel Capitolato Speciale d'appalto degli oneri e degli obblighi per la sicurezza.

2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
3. L'appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
5. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 131, comma 1 del D.Lgs. 163/06 ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento (o in alternativa il piano sostitutivo della sicurezza) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
7. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

art.I.4.2 PIANO DI SICUREZZA (PIANO SOSTITUTIVO DEI SICUREZZA)

Nel caso in cui sia una sola impresa ad eseguire i lavori si redigerà il Piano sostitutivo della sicurezza, se in cantiere sono presenti più imprese si redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il piano operativo di sicurezza viene allegato al progetto e forma parte integrante del contratto di appalto, previa approvazione del Responsabile dei Lavori (ex art. 464/94 s.m.i.) della Stazione Appaltante e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Le gravi o ripetute violazioni del piano operativo e di quello di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n° 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

art.I.4.3 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera svolgerà le funzioni previste dal D.Lgs. 81/08 di seguito sintetizzate:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, del piano generale di sicurezza e delle relative procedure di lavoro;
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano generale di sicurezza e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione del coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori;
- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

In caso di reiterata inosservanza di norme, da parte degli addetti delle imprese esecutrici delle opere, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dovranno avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa, che a tale scopo dovrà stabilire un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono e di telefax.

art.I.4.4 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/06. Detto piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di

controllo dei cantieri.

2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, a predisporre, negli stessi termini, il proprio Piano Operativo di sicurezza, coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento (o con il piano sostitutivo di sicurezza) a base d'appalto, riferito allo specifico cantiere, curando l'eventuale coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e contiene inoltre le notizie in cui all'art. 18, comma 1, del suddetto decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza) predisposto dal coordinatore alla progettazione in sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (o al piano sostitutivo di sicurezza) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato, da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
6. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

art.I.4.5 VARIANTI AL PIANO DI COORDINAMENTO

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, le eventuali proposte alternativa al Piano di Coordinamento (o piano sostitutivo della sicurezza) approntato, per quanto attiene alle proprie scelte e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/06).

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/08, proposte di

modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento (o al piano sostitutivo della sicurezza) sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (art. 131, comma 4, D.Lgs. 163/06).

ART. I.5 DISCIPLINA ECONOMICA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

art.I.5.1 ANTICIPAZIONI

Qualora si rendessero necessari lavori o somministrazioni non previsti nei documenti contrattuali, il Committente potrà richiedere all'Appaltatore l'anticipazione delle somme dovute per il pagamento di tali lavori o somministrazioni restando fissato un interesse annuo calcolato in base al T.U.S. vigente a quel momento a carico del Committente per la somma corrisposta a tale titolo, da riconoscere contabilmente con il primo stato di avanzamento lavori successivo.

art.I.5.2 PAGAMENTI IN ACCONTO - CESSIONI DI CREDITO

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base degli stati di avanzamento lavori ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso, raggiunga l'importo del 30% dei lavori appaltati, al netto delle ritenute per infortuni.

Su ogni stato d'avanzamento verrà applicata una ritenuta dello 0,50% per infortuni.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Nel caso si verifichi una sospensione dei lavori, non per causa dell'appaltatore, che superi il periodo di 45 (quarantacinque) giorni (art.141 D.P.R.207/2010), su richiesta dello stesso appaltatore, si procederà all'emissione di uno stato di avanzamento anche se non si è raggiunto l'importo previsto.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia su disposizione della Direzione Lavori verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Ai sensi dell'art. 22 - comma ter - della legge 203/91, è vietata qualunque cessione del credito senza l'espressa preventiva approvazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione autorizza la cessione del credito solo per motivate eccezionali circostanze.

art.I.5.3 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e nei modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa

applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Nel caso di interruzioni temporanee dei lavori o di ritardo nella loro esecuzione, per fatti imputabili dell'Impresa, resterà fermo quindi lo sviluppo esecutivo risultante dal "cronoprogramma".

Le eventuali varianti richieste per dare l'opera finita e funzionale che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o soppressione di parti dell'opera, ecc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione Lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste nel presente capitolato per i lavori variati o aggiunti; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici imputabili alla Stazione Appaltante o al progettista, non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Impresa, essendo preciso dovere di quest'ultima segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o richiedere chiarimenti, restando l'Impresa, in caso contrario unica responsabile della perfetta esecuzione delle opere.

Le opere e le prestazioni che non risultassero esattamente determinate in progetto e le eventuali varianti dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni date dalla Stazione Appaltante.

Per i noli valgono le seguenti norme:

Manodopera

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo nei precedenti articoli,

accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Appaltante medesimo comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore Impresa non può opporre eccezioni all'Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre all'apparecchiatura sono compensati il combustibile e, nel caso di elettropompe, il generatore, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di apparecchiature in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale le apparecchiature rimangono a piè d'opera su disposizione della Stazione Appaltante.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento delle apparecchiature.

Per il noleggio degli automezzi e dei mezzi operativi il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

I noleggi si intendono a caldo, nei prezzi, cioè sono compresi tutti gli oneri per consumi e per il personale addetto.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso

con riferimento alla distanza.

art.I.5.4 MISURAZIONE DEI LAVORI - DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dall'art. 181, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010, altrettanto varrà per le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul Certificato di Collaudo.

Le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro, saranno riportate le aliquote da contabilizzare.

art.I.5.5 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori ed in seguito a comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione lavori. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionalmente all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino;

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dei lavori ai sensi dei commi precedenti.

L'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite e sarà inoltre responsabile, fatto salvo quanto previsto all'art.1669 C.C., per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

art.I.5.6 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Le modalità con le quali si procede alla presa in consegna anticipata delle opere, sono quelle dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

art.I.5.7 CONTO FINALE

Ai sensi dell'articolo 200 del D.P.R. 207/2010 il conto finale dei lavori, da redigere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 201 del D.P.R. 207/2010. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, è pagata, nulla ostando, entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del d.lgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Gli eventuali reclami dell'Appaltatore sul conto finale saranno regolati dagli art. 201 e 202 del regolamento D.P.R. 207/2010.

art.I.5.8 COLLAUDO

La Stazione Appaltante procederà a nominare il collaudatore fra i soggetti qualificati ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010.

Alle operazioni di collaudo provvisorio si applicano le disposizioni del titolo X del DPR 207/2010.

La nomina sarà formalmente comunicata all'Appaltatore.

L'amministrazione provvederà, nei termini di cui all'art. 219 del D.P.R. 207/2010, al collaudo delle opere stesse con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 37 del Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui al titolo X capo I e capo II al D.P.R. 207/2010.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

È in facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare nei tempi e modalità previste dal Capitolato Generale.

Nel caso di ritardo nella emissione del collaudo si applica l'art. 37 del DM 145/2000.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

art.I.5.9 PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE ULTIMATE

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresì di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Il pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 C.C., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

art.I.5.10 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a spese e cura dell'Aggiudicatario.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 C.C., l'Aggiudicatario sarà quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Aggiudicatario di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Durante l'esecuzione dei lavori e delle modifiche di cui sopra si intenderà sospeso il periodo di garanzia, che riprenderà a decorrere terminati i lavori, previa constatazione risultante da verbale.

art.I.5.11 GARANZIE

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto dei materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

ART. I.6 NORME FINALI

art.I.6.1 RISERVE - CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, senza sospendere o ritardare il regolare andamento dei lavori e ciò indipendentemente dalle riserve che lo stesso iscrive negli atti contabili.

Le riserve devono essere formulate dall'appaltatore nel rispetto delle modalità riportate nell'art. 31 del Capitolato Generale e nell'art. 190 del D.P.R. n° 207/2010.

Ai sensi dell'art. 240-bis Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Inoltre, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 4, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9bis 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al

soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al precedente comma può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma seguente.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Nola ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

art.I.6.2 RESCSSIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA - ESECUZIONE D'UFFICIO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con termine per adempiere di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dagli art. 135 e 136 D.Lgs 163/2006 e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto

legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

- j) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

art.I.6.3 RECESSO

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 163/2006, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti

L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante. In tal caso, accolta l'istanza l'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dal presente Capitolato Speciale di appalto.

art.I.6.4 FORMA CONVENZIONALE

Qualunque modificazione od integrazione del contratto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.

II PARTE II – NORME TECNICHE

Per quanto concerne le norme tecniche per l'esecuzione delle opere, si rimanda al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, che si assume parte integrante del presente elaborato.